



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 7 aprile 2022 n.59

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di applicare le Misure restrittive determinate dall'Unione Europea in attuazione alla Decisione e al Regolamento di cui all'oggetto in relazione delle azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di evitare potenziali operazioni commerciali contrarie alle misure restrittive medesime e in ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 "Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza ucraina";*
- *l'urgenza di assicurare tempestiva imposizione delle misure restrittive predette e, dunque, garantirne una sollecita efficacia considerato l'attuale scenario di controversia russoucraino e la minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 4 aprile 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE RESTRITTIVE DI CARATTERE COMMERCIALE ATTUATIVE DELLA DECISIONE (UE) 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO DEL 31 LUGLIO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto - legge si intende per:
 - a) "Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione": l'Autorità di cui alla Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche;
 - b) "Assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere

in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

- c) “*Beni e tecnologie a duplice uso*” o “*beni dual-use*”: i prodotti elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2021/821 e successive modifiche;
- d) “*CMR*”: Comitato per le Misure Restrittive di cui alla Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche”;
- e) “*Decisione*”: Decisione 2014/512/PESC del Consiglio dell’Unione Europea del 31 luglio 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- f) “*Dipartimento Finanze*” o “*DF*”: il Dipartimento preposto alla concessione in deroga della autorizzazioni di cui al presente decreto - legge a mezzo del proprio Direttore o funzionario appositamente delegato;
- g) “*Regolamento*”: Regolamento (UE) n.833/2014 del Consiglio dell’Unione Europea del 31 luglio 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- h) “*Servizi di intermediazione*”: la negoziazione o l’organizzazione di operazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi tecnici, anche da altro paese ad altro paese, nonché la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi tecnici, anche ubicati in altri paesi per il loro trasferimento ad altro paese;
- i) “*Stato Associando*”: Paese membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, i Principati di Andorra e Monaco quali Stati partecipanti al processo di associazione all’Unione Europea con la Repubblica di San Marino;
- j) “*Ufficio Tributario*” o “*UT*”: l’Ufficio della Pubblica Amministrazione legittimato a irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente decreto - legge.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 per il contrasto alle attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, le disposizioni del presente decreto - legge si applicano al fine di attuare le misure restrittive dell’Unione europea disposte dalla Decisione e dal Regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, considerate l’ampiezza, la natura tecnica e la mutevolezza nel tempo dei documenti allegati ai predetti atti giuridici dell’Unione europea, il presente decreto - legge vi fa espresso rinvio, garantendo così l’immediato e pieno allineamento della Repubblica di San Marino.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto - legge possono essere integrate da apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato.
4. Il presente decreto - legge si applica:
 - a) nel territorio della Repubblica di San Marino, compreso il suo spazio aereo;
 - b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione sammarinese;
 - c) a qualsiasi cittadino sammarinese che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di San Marino;
 - d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di San Marino e sia costituita/o conformemente al diritto sammarinese;
 - e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.

5. L'applicazione del presente decreto - legge non pregiudica l'applicabilità dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino.

Art. 3
(Autorità Competenti)

1. Il CMR ha poteri e facoltà di collaborazione, nazionale ed internazionale, anche per il tramite di altre Autorità o Forze di Polizia sammarinesi, per il rispetto di quanto previsto al presente decreto - legge.
2. Il CMR può invitare ogni Autorità o Amministrazione competente per settore, a partecipare alle riunioni e può avvalersi delle stesse ai fini di dare attuazione alle previsioni del presente decreto - legge.
3. Al Dipartimento Finanze possono essere rivolte richieste di deroghe all'applicazione delle misure restrittive per i casi previsti dal presente decreto - legge. A tal fine, il Dipartimento Finanze può richiedere ausilio anche ad altre Autorità e più in generale all'Amministrazione.
4. All'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione possono essere rivolte richieste di deroghe, per quanto di competenza, all'applicazione delle misure restrittive per i casi previsti dal presente decreto - legge.
5. Delle richieste di deroga e relativa autorizzazione o mancata autorizzazione, deve essere data apposita informativa al CMR.

TITOLO II
SANZIONI COMMERCIALI

Art. 4
(Misure restrittive commerciali per beni a duplice uso)

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni dual-use, anche non originari della Repubblica di San Marino, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni dual-use e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
3. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni dual-use elencati nell'allegato VII del Regolamento, anche non originari della Repubblica di San Marino, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
4. Con riferimento al comma 3, è altresì vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni dual-use e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
5. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni dual-use o alla relativa prestazione di assistenza tecnica, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le motivazioni seguenti:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente o per una risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti dei software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Fatta eccezione per le lettere f) e g) del presente comma, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente comma, nonché a norma delle eventuali regole applicabili dell'Unione Europea, comprese quelle di cui alla Decisione e al Regolamento.

6. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, il DF può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni dual-use o la prestazione della relativa assistenza tecnica, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica sono destinati:

- a) alla cooperazione tra l'Unione Europea, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
- b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
- c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- d) alla sicurezza marittima;
- e) alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
- f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto sammarinese o di uno Stato Associando;
- g) alle rappresentanze diplomatiche degli Stati Associandi comprese delegazioni, ambasciate e missioni.

7. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, il Dipartimento Finanze può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni dual-use o la prestazione della relativa assistenza tecnica, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022. A tal riguardo, il DF può richiedere apposita documentazione al fine di consentire di procedere con l'accertamento di cui al presente comma.

8. Il Dipartimento Finanze non concede le autorizzazioni a norma del presente articolo se ha fondati motivi per ritenere che:

- i) l'utente finale possa essere un utilizzatore militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV del Regolamento o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure
- ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni dual-use o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale;
- iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni dual-use o la prestazione della relativa assistenza tecnica siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita,

fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 5.

9. È vietato altresì vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, armi o comunque dispositivi militari, anche non originari della Repubblica di San Marino, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o Ucraina o per un uso in Bielorussia o in Ucraina.

10. Il DF può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esso già concessa se ritiene che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca sia necessaria per l'effettiva attuazione del presente decreto - legge.

Art. 5

(Ulteriori deroghe alla commercializzazione)

1. Per quanto riguarda i soggetti giuridici elencati nell'allegato IV del Regolamento, in deroga a quanto previsto all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 4, il Dipartimento Finanze può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni dual-use e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII del Regolamento, o la prestazione della relativa assistenza tecnica solo dopo aver accertato che:

- a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
- b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica siano dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

2. Il DF può annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esso già concessa a norma del comma 1 qualora ritenga che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente decreto - legge.

Art. 6

(Divieti specifici dell'allegato II del Regolamento)

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II del Regolamento, anche non originari della Repubblica di San Marino, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

2. È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al comma 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o all'assistenza tecnica, necessari per:

- a) il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, in San Marino; oppure
- b) la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché il DF sia stato informato con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma dell'ordinamento sammarinese per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.

6. In deroga ai commi 1 e 2, il Dipartimento Finanze può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione dell'assistenza tecnica, dopo aver accertato che:

- a) ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno di San Marino; oppure
- b) ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma dell'ordinamento sammarinese.

Art. 7

(Divieti alle partecipazioni societarie)

1. È vietato:

- a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
- b) creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

2. In deroga al comma 1, il DF può autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, qualsiasi attività di cui al comma 1 dopo aver accertato che essa:

- a) è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno di San Marino, nonché il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, in San Marino; oppure
- b) riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma dell'ordinamento sammarinese.

Art. 8

(Divieti specifici dell'allegato X del Regolamento)

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio elencati nell'allegato X del Regolamento, anche non originari della Repubblica di San Marino, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al comma 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. In deroga ai commi 1 e 2, il Dipartimento Finanze può autorizzare, alle condizioni ritenute appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato X del Regolamento o la fornitura della relativa assistenza tecnica, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e

significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi il Dipartimento Finanze entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

Art. 9

(Divieti specifici dell'allegato XI del Regolamento)

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI del Regolamento, anche non originari della Repubblica di San Marino, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI del Regolamento, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
3. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al comma 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Art. 10

(Ulteriori misure)

1. È vietato a qualsiasi aeromobile relativo a vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio della Repubblica di San Marino, decollare dal territorio della Repubblica di San Marino o sorvolare il territorio della Repubblica di San Marino.
2. Il comma 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
3. In deroga al comma 1, l'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione, può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio di San Marino, atterrare nel territorio di San Marino o sorvolare il territorio di San Marino se ha accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente decreto - legge.
4. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI del Regolamento, anche non originari della Repubblica di San Marino, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
5. È altresì vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al comma 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia.
6. I divieti di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al comma 4 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere

conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

7. In deroga ai commi 4 e 5, l'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al comma 4 o la prestazione della relativa assistenza tecnica, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica sono destinati alla sicurezza marittima. A tal riguardo, l'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione può richiedere apposita documentazione al fine di consentirle di procedere con l'accertamento di cui al presente comma.

8. È vietato:

- a) importare nella Repubblica di San Marino, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII del Regolamento se sono originari della Russia oppure sono stati esportati dalla Russia;
- b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII del Regolamento situati in Russia o originari della Russia;
- c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII del Regolamento originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese.

9. I divieti di cui al comma 8 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

10. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII del Regolamento a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

11. Il divieto di cui al comma 10 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII del Regolamento nella misura in cui il loro valore sia superiore a euro 300,00 per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato medesimo.

12. Il divieto di cui al comma 10 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

13. Il divieto di cui al comma 10 può essere derogato, previa richiesta avanzata al DF, purché:

- a) la mancata esportazione o le mancate esportazioni possano pregiudicare la stabilità aziendale;
- b) l'ammontare dell'esportazione o delle esportazioni complessivamente intese non siano in ogni caso superiori, nell'arco del medesimo periodo di riferimento (12 mesi), all'ammontare delle esportazioni avute nell'esercizio economico dell'anno precedente;
- c) la richiesta di deroga sia avanzata da operatore economico costituito da almeno 5 anni.

14. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV del Regolamento, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

15. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV del Regolamento.

Art. 11

(Divieti per attrezzature militari)

1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente assistenza tecnica:

- a) connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari di cui alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 107 del 9 aprile 2014 e successive modifiche, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
- b) o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni o tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

2. I divieti di cui al comma 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 1° agosto 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno della Repubblica di San Marino.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica connessi alle seguenti operazioni:

- a) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica si riferisca a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;
- b) importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
- c) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica si riferisca a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta.

Nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma siano destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.

4. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica si riferisca all'idrazina destinata a quanto segue:

- a) i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5000 kg per l'intera durata della missione; o
- b) al volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.

5. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica connessa alle operazioni di cui ai commi 3 e 4 è soggetta all'autorizzazione preventiva del DF. Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie.

6. È soggetta ad autorizzazione da parte del DF la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai prodotti elencati nell'allegato II del Regolamento, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità o organismo in qualsiasi altro Stato. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi il Dipartimento Finanze entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi.

Art. 12

(Esclusione di responsabilità)

1. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico del DF, se non sapevano, non avevano fondato motivo di sospettare, o non sospettavano che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente decreto - legge.

Art. 13

(Effetti delle misure restrittive sui contratti e transazioni)

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente decreto - legge, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da persone giuridiche, entità od organismi di cui al Regolamento all'interno degli elenchi degli allegati III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV e XV o da qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, entità od organismo russo o da qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di uno dei soggetti di cui alla presente lettera.

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è precluso dal comma 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto dei soggetti di cui al comma 1 all'accertamento giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente decreto - legge.

Art. 14

(Divieto di elusione)

1. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente decreto - legge anche agendo in sostituzione dei soggetti destinatari delle misure sanzionatorie qui introdotte o comunque agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni o deroghe qui previste.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 15

(Violazioni amministrative)

1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto - legge in materia commerciale (import - export), coerentemente con quanto previsto dal Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a 1.000.000,00 secondo la procedura di seguito esplicitata, mentre per quelle riguardanti le materie di competenza dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione è applicabile la Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche e relativa normativa di riferimento.

2. L'Ufficio Tributario applica le sanzioni previste dalla presente legge secondo il principio di proporzionalità e valutando ogni circostanza rilevante. In particolare, nello stabilire la misura di ciascuna sanzione fra il minimo e il massimo, o nell'applicare le misure amministrative di cui al primo comma, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
 - c) il profilo economico della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
 - d) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
 - e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
 - f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
 - g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.
3. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:
- a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'UT;
 - b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all'UT.
4. Il procedimento sanzionatorio:
- a) è avviato dall'Ufficio Tributario entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni mediante contestazione degli addebiti agli interessati;
 - b) si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione dell'UT - entro 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo, cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 90 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.
5. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
6. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
7. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del comma 6 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.
8. Scaduto il termine per il pagamento, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabilmente abbiano provveduto al pagamento della sanzione, l'Ufficio Tributario si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.
9. Le somme vengono incassate sui capitoli di pertinenza dell'Ufficio Tributario.
10. L'UT provvede all'accertamento, nelle modalità di cui al comma 12, delle violazioni amministrative e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto - legge secondo i criteri e le procedure di seguito descritte.
11. L'attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:
- a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
 - b) proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;

- c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
 - d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.
12. L'UT, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo, irroga le sanzioni su segnalazione dell'Amministrazione o delle Forze di Polizia o direttamente nell'ipotesi che abbia provveduto autonomamente all'accertamento ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.
13. La procedura sanzionatoria dell'Ufficio Tributario si articola nelle seguenti fasi:
- a) contestazione delle violazioni rilevate;
 - b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
 - c) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
 - d) proposta dell'UT di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento;
 - e) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte dell'UT;
 - f) notifica del provvedimento sanzionatorio.
14. Ai fini del decorso dei termini di cui al comma 4, la rilevazione delle violazioni coincide con la data in cui:
- a) vengono comunicati al soggetto designato i rilievi emersi;
 - b) pervengono all'Ufficio Tributario i documenti, cartacei o elettronici, da cui emerge l'infrazione.
15. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100.
16. L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:
- a) il riferimento alla violazione;
 - b) la data in cui si è conclusa la rilevazione della violazione;
 - c) la descrizione della violazione commissiva od omissiva;
 - d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 - e) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni e della persona giuridica solidalmente responsabile, a far pervenire all'UT, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica;
 - f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale entro il medesimo termine, originario o prorogato a mente del comma 17, previsto per la presentazione delle controdeduzioni;
 - g) il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
17. La presentazione delle controdeduzioni, coerentemente al principio di difesa di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, è un diritto di ciascun destinatario del procedimento sanzionatorio, incluse le persone giuridiche solidamente obbligate, esercitabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una proroga non superiore a 30 giorni, che può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali del soggetto designato e alla complessità degli addebiti. La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il legale rappresentante della persona giuridica di appartenenza, o da alcuni di essi. Gli interessati possono altresì indicare nelle controdeduzioni l'indirizzo al quale inviare le successive comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria. Al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale e sintetico, rispecchiando l'ordine delle contestazioni e allegando unicamente documentazione:

- a) pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte;
 - b) non già nota all'UT;
 - c) ordinata e corredata da un elenco.
18. L'archiviazione del procedimento è parimenti comunicata ai soggetti interessati.
19. Il provvedimento sanzionatorio deve riportare:
- a) l'atto di contestazione;
 - b) la motivazione del provvedimento anche attraverso l'esplicitazione delle valutazioni in ordine alle eventuali controdeduzioni presentate dai destinatari del provvedimento;
 - c) la determinazione dell'importo della sanzione da pagare e le relative modalità di estinzione;
 - d) l'esposizione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione che si ritiene applicabile;
 - e) l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.
20. La notifica del provvedimento sanzionatorio avviene conformemente a quanto previsto dal comma 15 per la contestazione delle violazioni.
21. L'iscrizione a ruolo avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. Nei casi di proposizione di ricorso amministrativo, i sei mesi decorrono dalla data di conclusione del procedimento giudiziario.
22. La legittimazione processuale per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti emanati dall'Ufficio Tributario, spetta al suo Direttore e, in caso di assenza o impedimento di questi, ad altro soggetto appositamente delegato.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto al presente decreto - legge, si applicano le disposizioni nelle materie di riferimento, ivi incluse le eventuali ulteriori sanzioni amministrative e penali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini